



PROVINCIA DI RAVENNA

CONTRATTI PUBBLICI PNRR (PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA) FINANZIATI CON LE RISORSE DELL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU: LAVORI DI SOSTITUZIONE EDILIZIA DEL CORPO PALESTRA DELLA SEDE DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE "PERSOLINO-STROCCHI" DI VIA MEDAGLIE D'ORO, 92 - FAENZA (RA) - CUI: L00356680397202300012 - CUP J21B22000590006 - INV. 0852 - MISSIONE 4 "ISTRUZIONE E RICERCA" – COMPONENTE 1 "POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ" - INVESTIMENTO 3.3 "PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA".

**AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER IL COLLAUDO STATICO DELLE STRUTTURE
CIG**

TRA

La Provincia di Ravenna, rappresentata dal Dirigente del Settore Edilizia Scolastica e Patrimonio, dott. Ing. Marco Conti.

E

Il/ La con sede in, vian.,

C.F. P.IVA

(d'ora in poi designato/a come "il professionista")

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1
Oggetto dell'incarico

1. La Provincia di Ravenna affida all'ing. con sede in
via n. (d'ora in poi denominato professionista), l'incarico di collaudo statico delle strutture, ai sensi del capitolo 9 del D.M. 17 gennaio 2018 e relativa Circ. n. 7 del 21 gennaio 2019, dell'art. 67 del D.P.R. n. 380/2001 e dell'art.116 del D.Lgs 36/2024, da eseguirsi nell'ambito dell'intervento di "Lavori di "SOSTITUZIONE EDILIZIA DEL CORPO PALESTRA DELLA SEDE DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE "PERSOLINO-STROCCHI" DI VIA MEDAGLIE D'ORO, 92 - FAENZA (RA)" e da effettuarsi secondo le prescrizioni ed indicazioni predisposte nell'ALLEGATO A);
2. Il collaudo statico è disciplinato dal capitolo 9 del D.M. 17 gennaio 2018 e relativa Circ. n. 7 del 21 gennaio 2019, dall'art. 67 del D.P.R. n. 380/2001, nonché dall'art.116 del D.Lgs 36/2024, e da quanto riportato nell'allegato II.14 Sezione III del decreto in particolare:
 - Il collaudo statico è finalizzato alla valutazione e al giudizio sulle prestazioni, come definite dalle vigenti norme tecniche, delle opere e delle componenti strutturali comprese nel progetto ed eventuali varianti depositate presso gli organi di controllo competenti.
 - Il collaudo statico è, di regola, eseguito in corso d'opera, e i contenuti, termini e modalità di esecuzione sono indicati nelle vigenti norme tecniche delle costruzioni.

ART. 2
Modalità di attuazione dell'incarico

1. L'incarico, subordinato alle condizioni del presente disciplinare, è dalla Provincia di Ravenna affidato al professionista e dallo stesso accettato. Il professionista svolge l'incarico sulla base delle istruzioni-indicazioni che vengono impartite dalla Provincia per il tramite del Responsabile Unico del Progetto;
2. L'amministrazione si impegna a consegnare al Collaudatore, che ne attesta il ricevimento, tutta la documentazione tecnica, formato cartaceo o digitale, necessaria e propedeutica al corretto svolgimento della prestazione oggetto del presente incarico;
3. In ordine allo svolgimento del collaudo statico delle strutture, esso dovrà essere effettuato in conformità alla normativa di cui alle L 1086/71, L 64/74 e alle connesse normative tecniche e di dettaglio, ed in particolare al D.M. 17 gennaio 2018 ed alla relativa Circolare applicativa n. 7/CSLLPP del 21/01/2019 contenete le "Istruzioni per l'applicazione delle nuove norme tecniche per la costruzioni".
4. Nel corso dell'esecuzione dei lavori il collaudatore esegue verifiche periodiche mediante visite, sopralluoghi e riscontri, ogniqualvolta lo ritenga opportuno, ovvero quando vengano eseguite particolari o complesse opere specialistiche e comunque con cadenza almeno trimestrale oltre che mensile durante la realizzazione delle strutture, redigendo appositi verbali;
5. Qualora, nel corso delle procedure di collaudo, il professionista incaricato dovesse accertare vizi o difformità delle opere addebitabili alla impresa appaltatrice, il collaudatore si obbliga a darne tempestiva comunicazione al Direttore dei Lavori e al Responsabile Unico del Progetto per il committente, affinché possano effettuare le necessarie contestazioni all'appaltatore;
6. Il professionista incaricato si impegna a svolgere con competenza e diligenza l'incarico, in piena autonomia tecnica ed organizzativa, senza alcun vincolo di subordinazione e ad eseguire e produrre quanto necessario alla completa definizione dello stesso.
7. Fino al termine dell'esecuzione dell'incarico, in capo al Collaudatore valgono tutte le cause di incompatibilità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell'Ordine

Professionale di appartenenza. Il Collaudatore si impegna a comunicare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per sé medesimo sia per i suoi eventuali collaboratori. In particolare, ai fini del presente affidamento, da atto che non sussistono condizioni di incompatibilità di cui all'art. 116, co. 6 del D.Lgs. n. 36/2023.

8. Resta a carico del Collaudatore ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi dell'Amministrazione.

ART. 3

Obblighi e Responsabilità

1. Il Collaudatore, nell'espletamento dei Servizi di cui al presente Disciplinare, deve osservare le norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente Disciplinare e dagli atti dallo stesso richiamati, della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia e correlata all'oggetto dell'incarico.
2. Il Collaudatore deve eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse tenendo conto delle eventuali indicazioni impartite dal responsabile del procedimento, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi.
3. Il Collaudatore è responsabile, nei confronti dell'Amministrazione, della perfetta esecuzione dei "Servizi", restando esplicitamente inteso che le prescrizioni contenute nel presente Disciplinare sono dallo stesso riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi.
4. Il Collaudatore è direttamente responsabile, nei confronti dell'Amministrazione, delle attività dei soggetti dallo stesso individuati, nel caso in cui le prestazioni affidate ai medesimi risultassero eseguite in modo anche parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel presente Disciplinare. Il Collaudatore è responsabile qualora l'inadempimento o l'inesatto adempimento delle obbligazioni scaturenti dal presente atto dipenda dalla mancata tempestiva richiesta al RUP/D.L. delle necessarie istruzioni e chiarimenti in merito ai documenti contrattuali necessari per assicurare il regolare svolgimento dell'attività affidata.
5. È fatto obbligo al Collaudatore di mantenere l'Amministrazione sollevata ed indenne da eventuali istanze di risarcimento dei danni e da azioni legali promosse da terzi.
6. È onere del Collaudatore provvedere a tutti gli adempimenti assicurativi e contributivi per se e per gli eventuali collaboratori dei quali riterrà opportuno avvalersi per l'espletamento del proprio incarico sollevando fin d'ora l'Amministrazione da qualsiasi rivalsa per eventuali incidenti suoi o del personale di assistenza che potrebbero succedere all'interno dell'area oggetto delle opere di collaudo.

ART. 4

Tempi di attuazione dell'incarico

1. Il professionista deve effettuare l'incarico a partire dalla formale comunicazione, da parte del responsabile del procedimento dell'affidamento dell'incarico, fino alla data di approvazione del Certificato di collaudo statico;
2. I termini per l'esecuzione delle prestazioni di cui sopra, sono entro 3 mesi dal completamento delle opere strutturali;

ART. 5

Vigilanza e controllo sullo svolgimento dell'incarico

Il Collaudatore, nell'espletamento del suo incarico, dovrà tenere gli opportuni contatti con il Responsabile Unico del Progetto, informandolo dello svolgimento della sua attività ed eventualmente segnalando sul giornale lavori la sua presenza in cantiere.

La vigilanza e il controllo sullo svolgimento dell'incarico sono svolti dal Responsabile Unico del Progetto, il quale può avvalersi della collaborazione del personale della stessa struttura operativa.

ART. 6

Oneri a carico del Professionista incaricato

Saranno a carico del professionista le spese di bollo virtuale del disciplinare, le imposte o tasse nascenti dalle vigenti disposizioni, le spese di vidimazione delle parcelle, qualora necessarie, nonché tutte le spese inerenti e conseguenti il presente atto rimanendo a carico dell'Amministrazione solo il pagamento del corrispettivo stabilito all'articolo seguente.

Il professionista si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..

Il Collaudatore comunica per iscritto all'Amministrazione gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui sopra, indicando altresì le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

ART. 7

Corrispettivo per l'incarico e criteri di determinazione

1. Il corrispettivo per l'attuazione dell'incarico di cui all'articolo 1 è stabilito in €(diconsi euro/.....) compresi di onorario, rimborso spese con esclusione di Iva e contributi previdenziali.
2. Il corrispettivo determinato come sopra si intende onnicomprensivo di tutto quanto necessario ed utile per il diligente svolgimento dell'incarico.
3. L'importo a base d'asta dell'incarico in esame di €(...../.....) oltre contributi previdenziali ed I.V.A. è stato calcolato con riferimento ai valori tariffari professionali in rapporto alla specifica prestazione (Qdl.03 per la prestazione di collaudo statico)- secondo quanto previsto dal D.M. 17 giugno 2016 e dall'art. 71 del DL 31 marzo 2023 n. 36.

ART. 8

Proprietà degli elaborati

Gli elaborati documentali e grafici prodotti dal Collaudatore resteranno di proprietà piena ed assoluta dell'Amministrazione, la quale potrà utilizzarli come crede e non potranno essere utilizzati e divulgati senza la preliminare autorizzazione della medesima.

Il Collaudatore sarà tenuto ad osservare rigorosamente le regole del segreto professionale a proposito di fatti, informazioni, conoscenze documenti o altro di cui prenderà conoscenza nello svolgimento delle prestazioni. Tali documenti e/o informazioni non potranno, in nessun modo, essere ceduti a terzi o divulgati senza autorizzazione.

ART. 9

Risoluzione del contratto

1. Il contratto potrà essere risolto anticipatamente qualora:
 - a si verifichino gravi e reiterati inadempimenti degli obblighi contrattuali da parte del soggetto incaricato;
 - b si verifichino violazioni da parte del soggetto incaricato degli obblighi contrattuali retributivi, contributivi e fiscali a proprio carico e/o nei confronti dei dipendenti o collaboratori;

c si verifichi una procedura concorsuale fallimentare nei confronti del soggetto incaricato se ed in quanto assoggettabile alla legge fallimentare.

2. Il presente contratto si ritiene risolto di diritto qualora le transazioni riguardanti il contratto medesimo, vengano eseguite senza utilizzare il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

La rescissione avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione dopo le formalità legate allo svolgimento del procedimento amministrativo; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti ed il Codice dei Contratti Pubblici.

ART. 10 **Modalità di pagamento**

1. I pagamenti verranno effettuati con provvedimento del Dirigente del Settore Edilizia Scolastica e Patrimonio, corredato dalla prescritta documentazione prevista dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e s.m.i., secondo le seguenti modalità:
 - il 50% entro trenta giorni dalla data di arrivo del documento comprovante la spesa, regolarmente liquidato e autorizzato da parte del responsabile del procedimento, da emettersi al completamento delle opere strutturali ed eseguita la/e eventuale/i prova/e di carico;
 - il 50% entro trenta giorni dalla data di arrivo del documento comprovante la spesa, regolarmente liquidato e autorizzato da parte del responsabile del procedimento, da emettersi dopo l'approvazione del Certificato di collaudo statico;
2. Il pagamento a favore del professionista sarà effettuato dall'Ente tramite il tesoriere provinciale esclusivamente a mezzo bonifico bancario da effettuarsi su conto corrente espressamente dedicato alle commesse pubbliche, comunicato dal professionista insieme alla generalità del soggetto delegato, sottoindicato, autorizzato ad operare sul medesimo conto corrente. Il numero di conto corrente è IT presso la Banca/la Società Poste Italiane Spa.
3. Il Sig. nato a C.F. è la persona delegata ad operare sul conto corrente dedicato nel comma precedente.
4. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata alla Provincia la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

ART. 11 **Ritardi nei pagamenti**

In caso di ritardo, eccedenti i giorni 30 (trenta), nel pagamento del corrispettivo sono applicati gli interessi legali.

ART. 12
Penalità

Il collaudo statico deve essere completato non oltre tre mesi dall'ultimazione dei lavori. Nel caso la consegna degli elaborati avvenisse oltre il termine stabilito al precedente art. 4, ai sensi dell'art. 126 del del D.Lgs. 36/2023, verrà applicata, per ogni giorno di ritardo, una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'ammontare contrattuale, che sarà trattenuta sul saldo del compenso.

Nel caso in cui il ritardo superi i 90 giorni, la stazione appaltante resterà libera da ogni impegno verso l'aggiudicatario inadempiente senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorario che per rimborso spese.

ART. 13
Cauzione definitiva e coperture assicurative

1. Si prescinde dalla cauzione, avendo il professionista apportato un miglioramento del prezzo di aggiudicazione ovvero delle condizioni di esecuzione.
2. Il professionista dovrà avvalersi di copertura assicurativa RCT/RCO per eventuali sinistri riconducibili a problematiche causate nella conduzione dei rilevamenti o negli esiti dei medesimi, nonché si assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia quelli riguardanti i dipendenti/collaboratori e i materiali di sua proprietà, sia quelli che dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse, sollevando la Provincia da ogni responsabilità in merito. La polizza dovrà coprire i rischi professionali derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza.

ART. 14
Domicilio

Agli effetti della presente convenzione le parti eleggono domicilio in Ravenna, presso la Provincia di Ravenna, in Piazza Caduti per la Libertà, n. 2.

ART. 15
Regime fiscale e spese contrattuali

1. La presente scrittura privata, non autenticata, relativa ad operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, secondo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634.
2. Saranno comunque a carico del professionista incaricato le spese contrattuali nonché le imposte o tasse previste dalle vigenti disposizioni normative.

ART. 16
Controversie

Ogni eventuale controversia che dovesse sorgere tra le parti e che non sia possibile risolvere in via bonaria è deferita al Foro esclusivo del Tribunale di Ravenna.

ART. 17
Disposizioni finali

1. La Provincia si riserva la facoltà di revocare l'incarico in ogni momento, con il solo pagamento delle competenze relative al lavoro effettivamente svolto, con ciò intendendo pienamente e completamente tacitato ogni diritto del professionista. La determinazione delle suddette competenze verrà effettuata dal Responsabile Unico del Procedimento, in accordo con il professionista, per quanto possibile su base proporzionale oppure,

ove ciò risulti possibile, in via discrezionale. Il lavoro svolto fino alla data della revoca rimarrà pienamente utilizzabile da parte della Provincia di Ravenna.

2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si applicano le disposizioni previste dagli articoli n. 2229 e seguenti del Codice civile, nonché quelle indicate nell'Allegato 1), allegato alla presente Convenzione.

Ravenna, li

IL PROFESSIONISTA

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO**
(Dott. Ing. Marco Conti)

Documento firmato digitalmente